



## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da ordinanza del Presidente del Tribunale n.02017 del 12 maggio 2020 così composto:

**Avv. Valentina Mazzotta – Presidente**

**Avv. Stefano Ciulli – Componente Relatore**

**Avv. Pierfrancesco Viti – Componente**

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della Sig.ra Lisa Alpinoli (tessera FISE n. 3928KE).

### **PREMESSO** che

- in data 23 dicembre 2020, l'Avv. Vincenzo Giardino, in nome e per conto del proprio del Sig. Elia Simonetti, chiedeva alla Procura Fise la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare in ordine a circostanze e fatti di cui al procedimento della Corte Federale d'Appello FISE (d'ora in poi C.A.F.) R.G. n. 19/20 definito con provvedimento di condanna del Deferito;
- in particolare, il segnalante rappresentava: a) la responsabilità della Sig.ra Lisa Alpinoli nella commissione degli abusi consistenti nell'attuazione della pratica dello sbarramento già accertati nel procedimento C.A.F. n. 19/20; b) la falsità di talune circostanze riferite dalla Sig.ra Alpinoli in sede di dichiarazione testimoniale; c) l'omessa denuncia da parte della stessa rispetto agli abusi cui avrebbe assistito;



- in data 21 gennaio 2021, l'Avv. Giardino inviava all'ufficio del Procuratore Federale un primo "supplemento istruttorio" nel quale forniva ulteriori elementi a sostegno delle deduzioni effettuate in sede di segnalazione;
- il successivo 11 febbraio 2021, l'Avv. Giardino inoltrava all'ufficio del Procuratore Federale un secondo "supplemento istruttorio" nel quale venivano forniti ulteriori elementi a sostegno delle deduzioni effettuate in sede di segnalazione;
- che la Procura convocava in qualità di indagata sia il 5 marzo 2021 sia il marzo 2021 la Sig.ra Alpinoli che, tuttavia, non compariva;
- che, nell'ambito del procedimento svoltosi innanzi alla Corte Federale, come testualmente riportato nel verbale del 14 dicembre 2020 acquisito agli atti, la teste Sig.ra Lisa Alpinoli dichiarava di essere "*...stata 7 mesi nel maneggio di Simonetti – C I La Nuova Corte – più o meno da metà settembre fino al maggio 2019 ... ero proprietaria di alcuni cavalli nel circolo, fino a quattro, e aiutavo il Sig. Simonetti a montare i cavalli di proprietà di altri; non ero istruttrice all'interno del circolo. Confermo di aver visto il Sig. Lorenzo Sciacca montare i cavalli mentre il Sig. Simonetti praticava lo sbarramento. Prima sedavamo il cavallo con il Domosedan, poi Lorenzo Sciacca montava il cavallo che a malapena si reggeva in piedi, entravamo all'interno di un campo in un tendone, mettevamo un verticale non molto alto sui pilieri veniva messa una coperta come nascondiglio per il Sig. Simonetti che, al passaggio del cavallo, lanciava direttamente in aria la barriera in legno. ADR nel*



*periodo che sono stata presso il C.I. ho visto il Sig. Simonetti praticare lo sbarramento altre volte soprattutto prima di una prova del cavallo da parte di potenziali acquirenti ... ho conosciuto il Sig. Daldoss al C.I. La Nuova Corte ..Un altro cavallo era stato solo stangato e non sedato - Huntelaar V - a cui ho medicato le gambe a seguito delle ferite riportate per lo sbarramento ...ADR Duarte non l'ho mai montato, Huntelaar l'ho montato perché me lo faceva provare Simonetti ma non era un cavallo che lavoravo. L'ho montato sicuramente 2 o 3 volte. Io montavo abitualmente i cavalli che poi ho scoperto essere di proprietà del Sig. Daldoss ...A.D.R. non ho mai montato presso il C.I. Corte Trapp ...ADR mi sono recata una sola volta presso il C.I. Corte Trapp ma non ho mai montato cavalli lì, ne ho cavalli di proprietà scuderizzati presso quel circolo”;*

- con riferimento alla parte di segnalazione relativa alla falsità delle dichiarazioni rese relativamente alla proprietà dell'equide Huntelaar, poiché quanto dichiarato dalla Alpinoli trova riscontro documentale nella banca dati federale, la Procura ha chiesto l'archiviazione;
- all'esito delle indagini la Sig.ra Alpinoli veniva deferita per la violazione di cui alle seguenti disposizioni:
  - 1) art. 1, comma I, secondo capoverso, R.G. Fise il quale prevede che “*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari....i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza,*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

*lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati";*

2) art. 3, comma 2, R.G. Fise a norma del quale *"Gli Ufficiali di Gara, i Consiglieri Federali e Regionali, i Referenti Regionali e, in ogni caso, chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e di formazione nonché tutti i Tesserati che comunque abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o in via di commissione, hanno il dovere di farne denuncia immediata al Procuratore Federale"* per aver *"assistito alle attività di sbarramento praticate dal sig. Elia Matteo Simonetti senza, tuttavia, segnalare tale condotta ai competenti Organi della Federazione";*

- visto l'art. 48 R.G. Fise, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 16 luglio 2021 secondo le modalità di cui all'ordinanza presidenziale prot. 02017 del 12 maggio 2020 trattazione scritta mediante scambio di note *ex art. 83, comma 7, lett. h)* o in alternativa nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83 lett. f) L.27/2020* disponendo le comunicazioni all'incolpata e alla Procura Federale;
- nei termini previsti, la Procura Federale depositava note di trattazione chiedendo l'applicazione della *"sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.6, comma I lett c) R.d.G. FISE ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da codesto Ecc.mo Tribunale";*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

- all'udienza del 16 luglio 2021 questo Tribunale, verificata la regolarità delle comunicazioni, ritenendo superflua ogni altra attività istruttoria assumeva il procedimento in decisione e non risultando pervenute istanze di partecipazione da remoto, assumeva il procedimento in decisione assegnando alla Procura termine fino al 21 luglio 2021 per conclusioni.

#### CONSIDERATO CHE

- le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Alpinoli nell'ambito del procedimento disciplinare n. 19/20 C.A.F. sono sufficienti a ritenere la stessa colpevole di quanto contestato dalla Procura;
- difatti, a norma dell'art. 1, comma I, R.G. Fise *“Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”* essendo altresì sanzionabile, ai sensi del terzo comma lett. a) *“ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che espliciti mero sfogo, violenza o*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

- brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all'animale"*
- e b) *"utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti"*;
- inoltre l'art. 3 R.G. Fise dispone espressamente che: *"Gli Ufficiali di Gara, i Componenti degli Organi Federali, chi ricopre incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e di formazione, cariche e incarichi sociali negli Enti Affiliati o Aggregati e tutti i Tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o tentati, hanno il dovere di segnalare tempestivamente quanto contestato all'Ufficio del Procuratore Federai e/o alla Segreteria degli Organi di Giustizia. (...)"*;
  - all'esito dell'istruttoria effettuata, è risultato provato che la sig.ra Lisa Alpinoli (sotto sua stessa ammissione avente valore confessorio) abbia assistito alle attività di sbarramento praticate dal sig. Elia Matteo Simonetti, riconosciuto colpevole, senza, tuttavia, segnalare tale condotta ai competenti Organi della Federazione in violazione delle norme di cui innanzi;
  - pertanto, la condotta tenuta dalla stessa Sig.ra Lisa Alpinoli, tesserata nonché veterinaria, risulta contraria ai doveri di correttezza, lealtà e probità quali doveri fondamentali inderogabili e obbligatori cui sono tenuti, anche in forza del codice di comportamento del CONI tutti i tesserati in ogni funzione, prestazione e rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

**P.Q.M**



Federazione Italiana Sport Equestri

---

il Tribunale Federale come sopra composto, visti gli articoli 1.1 del R.d.G. FISE, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

**APPLICA**

alla Sig.ra Lisa Alpinoli la sanzione dell'ammenda nella misura di € 500,00(cinquecento/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) R.d.G. Fise.

\*\*\*\*\*

Si incarica la segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art.13 del RdG FISE.

Roma, 22 settembre 2021

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente Relatore: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente: f.to Avv. Pierfrancesco Viti